

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 592/95 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2828/93 che stabilisce le modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti importati dei codici NC 1515 90 59 e 1515 90 99

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

in vigore del regolamento (CE) n. 2206/94 senza presentazione dell'esemplare di controllo T 5;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2828/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3061/94 ⁽⁴⁾, i controlli non si applicano per l'immissione in libera pratica di quantitativi inferiori a 500 kg previsti;

Il regolamento (CEE) n. 2828/93 è modificato come segue :

1. All'articolo 1, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente :

considerando che, come è dimostrato dall'esperienza, il livello dei quantitativi esentati può essere aumentato senza rischio significativo per l'efficacia del regime; che è quindi opportuno aumentare detto livello a 1 000 kg;

« Tuttavia, l'immissione in libera pratica di un quantitativo degli oli summenzionati inferiore a 1 000 kg o presentato in imballaggi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, primo trattino, è esentata dall'applicazione del presente regolamento. »

2. All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma :

considerando che il regolamento (CEE) n. 2828/93, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2206/94 ⁽⁵⁾, esclude dal proprio campo d'applicazione taluni oli le cui caratteristiche fisico-chimiche escludono qualsiasi confusione con l'olio d'oliva; che detti oli specifici non hanno mai comportato rischi di utilizzazione illecita e che occorre quindi consentire lo svincolo delle cauzioni costituite per i quantitativi immessi in libera pratica prima dell'entrata

« In deroga alle disposizioni precedenti, le cauzioni costituite per i prodotti che figurano in allegato, immessi in libera pratica anteriormente al 17 settembre 1994, sono svincolate su richiesta dell'interessato senza la presentazione dell'esemplare di controllo T 5. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 323 del 16. 12. 1994, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 10. 9. 1994, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
